

TESTO EMENDATO



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTE DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 06.04.1996

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione del servizio

Art. 1- Definizione del servizio

1. Il servizio per attività di trasporto a mezzo motocarrozette è un servizio pubblico di piazza ed è rivolto ad un'utenza turistica e culturale.
2. Il servizio come sopra individuato è disciplinato dalla L. n. 21/1992, dalla L.R. n. 29/1996, dal Codice della Strada di cui al D. lgs n. 286/1992 e ss.mm.ii., nonché dal presente Regolamento.

Art. 2 Disciplina del servizio

Il servizio, precedentemente definito, è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme comunitarie, nazionali, regionali.

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Licenza per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio con veicoli a due ruote di cui si tratta è subordinato alla titolarità di una licenza specifica rilasciata dal Comune a seguito di selezione pubblica a persona fisica e viene svolto, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.
 2. Ogni licenza è riferita all'utilizzo di un solo veicolo.
- E' vietato il cumulo di più licenze su uno stesso soggetto, anche se rilasciate da altri Comuni.

Art. 4

Divieti ed obblighi

Il titolare della licenza ha l'obbligo durante il servizio di:

1. Detenere la licenza ed il certificato di iscrizione al ruolo di cui all'*art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29*;
2. Mantenere sempre un comportamento di alto decoro personale, del veicolo, al fine di trasmettere una sana immagine della città all'utenza turistica;
3. E' fatto divieto di utilizzare casse acustiche in amplificato per la diffusione sonora.

Art. 5

Ambito territoriale

Il servizio delle motocarrozze si svolge esclusivamente per finalità turistico-culturali e dovrà essere svolto nell'area comunale delimitata all'interno del seguente perimetro: Piazza Giulio Cesare, Via Lincoln, Foro Italico Umberto I°, Via Crispi, Via E. Amari, Piazza Sturzo, Via Domenico Scinà, Via Filippo Turati, Piazza Ruggero Settimo, Piazza Castelnuovo, Via Dante Alighieri, Via Brunetto Latini, Via Houel, Via Goethe, Piazza Indipendenza, Corso Tukory e Piazza Giulio Cesare, **il percorso Arabo Normanno.**

CAPO III

LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

SEZIONE I

Acquisizione della licenza

Art. 6

Requisiti per il rilascio della licenza

La licenza comunale per l'esercizio del servizio può essere rilasciata a persone fisiche appartenenti all'Unione europea.

Il rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel ruolo dei conducenti, per la categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'*art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29*;
- b. Proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada;
- c. Il non avere trasferito alcuna autorizzazione di noleggio con conducente, nei cinque anni precedenti;
- d. Il non essere titolari di licenza taxi;
- e. Il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- f. Avere stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi obbligatori, commisurati alle peculiarità del mezzo condotto e fissati dalla normativa vigente;

Art. 7

Requisiti delle motocarrozze

1. Le motocarrozze devono essere collaudate per il minimo di due posti e un massimo di quattro, compreso quello del conduttore, e devono essere bicolori;
2. Le motocarrozze devono essere collaudate dalla motorizzazione civile ogni anno secondo le vigenti regole del codice della strada;
3. Le motocarrozze adibite al servizio pubblico di piazza devono essere dotate di un adesivo posteriore recante lo stemma comunale ed il numero della licenza con i colori e le misure individuati dal vigente codice della strada e devono essere dotate, altresì, di un adesivo, ben visibile di dimensioni non inferiori al formato A4, sullo sportello anteriore lato conducente indicante il codice progressivo relativamente alle licenze espresso da 001 al numero complessivo delle licenze. La fornitura del materiale di cui al presente comma è di competenza comunale.
4. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle motocarrozze deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia.

SEZIONE II

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Art. 8

Assegnazione e Determinazione delle licenze

1. Il numero complessivo delle licenze è fissato definitivamente in venticinque (25).

2. Le licenze per il servizio pubblico di piazza con motocarrozette sono rilasciate dal Settore Attività Produttive previa procedura concorsuale ai soggetti di cui all'art. 3.

Art. 9

Bando di concorso

1. Il bando di concorso per le assegnazioni delle licenze deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

- a. Il numero delle licenze da assegnare;
- b. I requisiti per la partecipazione al concorso;
- c. I documenti da produrre;
- d. L'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e. Le modalità di inoltro della domanda;
- f. Lo schema di domanda;
- g. L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ed i relativi punteggi;
- h. L'elencazione dei titoli preferenziali.

2. Titoli di studio professionali e di servizio, oggetto di valutazione, sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilito nel bando.

In assenza di valida graduatoria, si dovesse verificare una vacanza nell'organico, la Giunta comunale fissa i termini entro cui indire un eventuale concorso per la relativa copertura.

Art. 10

Requisito anagrafico

Al bando pubblico di concorso può partecipare soltanto chi non abbia compiuto il sessantesimo (60) anno di età il giorno della pubblicazione del bando stesso.

Art. 11

Graduatoria per bando di concorso

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente addetto al ramo.
2. Alle assegnazioni delle licenze si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola licenza a ciascuno degli aspiranti.
3. La graduatoria resta in vigore per due anni dalla data di approvazione.

Art. 12

Rilascio delle autorizzazioni a seguito di bando di concorso

Il dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Le licenze vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.

Art. 13
Validità delle licenze

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato.
2. La licenza viene sottoposta a vidimazione **triennale**.
3. Il titolare della licenza deve inoltrare la richiesta di vidimazione almeno un mese prima della scadenza.
4. La vidimazione avviene in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio.
5. La mancata vidimazione equivale ad interruzione ingiustificata del servizio.

Art. 14
Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio di piazza delle motocarrozze può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, trovandosi il titolare in una delle seguenti condizioni:

- a. Titolarità della licenza da almeno un anno;
- b. Raggiungimento del sessantesimo anno di età;
- c. Inabilità o inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio.

2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da una copia autentica dell'atto notarile di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'*art.6*.

3. L'inabilità o l'inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza e trasmesso entro 30 giorni, dal rilascio all'Ufficio comunale competente.

4. Il trasferimento della titolarità della licenza viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato della A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla *lett. c) del primo comma*.

Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento non può essere assegnata altra licenza.

Art. 15
Trasferibilità delle licenze in caso di morte

1. In caso di morte del titolare, le licenze possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi alla data del decesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'*art.6*, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di due anni

dal decesso ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

2. Per il trasferimento della licenza ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla rinuncia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione entro due anni dalla data del decesso di una richiesta all'Amministrazione da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità della licenza al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto. Si applicano le disposizioni della L. 21/92 e ss.mm.ii.

CAPO IV **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Art. 16

Collaborazione e sostituzione

1. I titolari di licenze possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari e o dipendenti in conformità a quanto previsto dall'*art.230 bis del Codice Civile*, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'*art.6* del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intendono come familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. Per le sostituzioni si rimanda a quanto espressamente previsto dall'*art. 10* della L. n. 21/1992 nel testo emendata dalla L.R. n. 29/1996.

Art. 17

Caratteristiche dei veicoli

1. Le motocarrozze devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti regole del Codice della Strada, per un minimo di 2 (due) posti ed un massimo di 4 (quattro), compreso quello del conduttore.
2. Le motocarrozze devono essere bicolori, fatta salva la possibilità che con apposito provvedimento il Sindaco determini una particolare colorazione per i veicoli addetti al servizio.

3. I mezzi adibiti al servizio di motocarrozette con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Servizio di piazza" e devono essere dotate di un adesivo posteriore recante la dicitura "Servizio pubblico di piazza turistico", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione con i colori e le misure individuati dal vigente Codice della Strada.

4. L'apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie sulle motocarrozette deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché in ossequio con le pertinenti disposizioni comunali in materia.

Art. 18

Revisione dei veicoli

1. La revisione delle motocarrozette, abbinate alle relative autorizzazioni, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada, ad esclusivo carico del titolare delle autorizzazioni.

2. La revisione avviene ogni anno.

Art. 19

Sostituzione del veicolo

1. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire la motocarozetta in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, richiedendo al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta, da presentare all'ufficio della Motorizzazione Civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.

3. Il nulla osta precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non faccia seguire, entro due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il SUAP effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi al veicolo previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dal presente Regolamento.

Art. 20

Tariffe

1. La Giunta Comunale determina per i percorsi prestabiliti tariffe base che si andranno ad individuare sulla base delle procedure di calcolo previste dal decreto del Ministero dei Trasporti del 20/04/1993.

2. E' fatto obbligo al conducente di esporre le tabelle con tariffe applicate per percorsi prestabiliti nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

3. E' fatto obbligo al conducente esporre il numero telefonico o indirizzo e-mail dell'Amministrazione Comunale, per eventuali reclami che gli utenti volessero effettuare.

Art. 21

Inizio e sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.
2. Qualora il titolare della licenza sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere, ulteriori proroghe fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.
3. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.
4. La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come un'interruzione ingiustificata di servizio.

Art. 22

Stazionamento

1. La Giunta stabilisce le aree di sosta con proprio provvedimento. La Giunta potrà modificare le aree di stazionamento in presenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o su richiesta motivata della categoria.
2. Le aree di sosta sul territorio cittadino sono delimitate/individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, in conformità al vigente Codice della Strada.
3. In ogni area di stazionamento le motocarrozette seguiranno il turno prendendo posizione secondo l'ordine di arrivo e avanzando man mano che le motocarrozette che precedono lascino il posto.

Art. 23

Acquisizione della corsa

1. Nelle apposite aree di cui al precedente art. 22, la corsa viene acquisita mediante richiesta da parte del cliente secondo l'ordine di stazionamento di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. E' escluso l'inizio del percorso al di fuori dell'itinerario previsto.

Art. 24

Trasporto disabili

1. Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto di eventuali supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuato gratuitamente.

CAPO V
OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI E PER GLI UTENTI

Art. 25

Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a. Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- b. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente;
- c. Comunicare entro 30 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
- d. Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria, incidente o qualsiasi altra ragione;
- f. Consegnare al competente Ufficio comunale entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
- h. Indossare una divisa le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- i. Essere in regola con il certificato assicurativo di cui all'*art.6 lett. f)*.
- j. Stazionare ai fine della sosta per lo svolgimento del servizio unicamente nell'aree previste dall'*art.22*.

Art. 26

Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b. Portare animali propri in vettura;
- c. Interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d. Richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui alle tariffe fisse stabilite dall'apposito organo competente;
- e. Rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- f. Fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- g. Effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
- h. Espletare il servizio quando non sono rispettate le disposizioni dell'*art.21*;
- i. Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo consentito.

Art. 27

Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a. Fumare;
- b. Insudiciare o deteriorare il veicolo;
- c. Gettare oggetti dal veicolo;
- d. Portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
- e. Portare merci o altro materiale al seguito diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

CAPO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art 28

Addetti alla vigilanza

Alla Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti ad altri corpi di polizia ai sensi dell'*art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689*.

Per ogni violazione accertata l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività Produttive, corredato di tutti i documenti e degli atti necessari alla valutazione. L'ufficio competente verificherà l'avvenuta vidimazione delle licenze, in assenza della quale adotterà i provvedimenti previsti dalla *lett. f) dell'art.33*.

Art. 29

Sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'*art.7 bis del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000*, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art. 30

Sanzioni amministrative accessorie

Per le infrazioni indicate agli *articoli 31, 32, 33 e 34* il Settore Attività Produttive dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti: Diffida - Sospensione della licenza - Decadenza della licenza - Revoca della licenza - Sospensione e cancellazione dal ruolo dei conducenti

Art. 31

Diffida

Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.

Il provvedimento di diffida viene emesso nei casi di violazione delle norme indicate all'*art.25 e 26*.

Art. 32

Sospensione

Il provvedimento di sospensione della licenza, per un periodo di giorni trenta è disposto per le seguenti violazioni:

- a. Nel caso in cui ci si avvalga per la sostituzione alla guida di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali;
- b. Nei casi previsti dall'*art.727 del c.p.*;
- c. Nel caso in cui si svolga il servizio non in regola con il certificato assicurativo come statuito dall'*art.26 lett. i)*;
- d. Nel caso in cui il titolare della licenza sia stato oggetto di due diffide nell'arco di un anno solare.
- e. Nel caso in cui il titolare incorra in tre violazioni al Codice della Strada nell'anno.
- f. Nel caso di mancata vidimazione della licenza come statuito dalla *punto 2) art.13*.

Art. 33

Decadenza

1. Il provvedimento di decadenza della licenza è disposto:

- a. Nel caso di perdita del requisito previsto dall'*art.6 comma 1 lett. a)*;
- b. Nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'*art.21*;
- c. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'*art.33*;
- d. Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'*art.6* senza che si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine di 12 mesi (in tale periodo l'attività non può essere esercitata);
- e. Per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- f. Per violazione di quanto disposto dall'*art.13 punto 2)*.

Art. 34

Revoca

1. Il provvedimento di revoca della licenza è disposto:

- a. Nel caso in cui il titolare violi quanto disposto dal *comma 3 dell'art.3*;

- b. Nel caso in cui si utilizzi uno dei veicoli o delle licenze per compiere o favorire attività illegali;
- c. Nei casi di interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'*art.727 del c.p.*;
- d. Nei casi previsti dall'*art.226* del regolamento di esecuzione del Codice della strada;
- e. Nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso dell' anno.

Art. 35
Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza presenta istanza al competente ufficio comunale.

Art. 36
Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 37
Comunicazioni e Notifiche

Il Settore Attività produttive trasmette copia dei provvedimenti di revoca e decadenza alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'*art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n.29*

Il medesimo settore trasmette all'ufficio competente copia di tutti i provvedimenti di cui all'*art.30* per la notifica.

Art. 38
Servizi Aggiuntivi

E' consentito effettuare servizi di trasporto in occasione di celebrazioni di ricorrenze private, quali matrimoni, prime comunioni, etc....In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o via email almeno cinque giorni prima, precisando giorno, orario, percorso (con luogo di inizio e fine del servizio) e generalità del committente. La mancata comunicazione con le modalità e nei termini di cui sopra comporterà la sospensione della licenza, ad opera del SUAP, per un periodo di trenta giorni.

Art. 39
Norma Transitoria

Le licenze precedentemente rilasciate dal Settore Attività Produttive del Comune, in regola con il vigente regolamento sono a tutti gli effetti di legge valide e trasformate in licenza di servizio di piazza ai sensi dell'*art.1* a cura del Settore Attività Produttive. Il presente regolamento revoca il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale *n.238 del 29/07/2014*.



COMUNE DI PALERMO

I[^] COMMISSIONE CONSILIARE

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
 Protocollo Entrata
 18 LUG 2016
 N. 612/CONS

AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI UFFICI E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - PERSONALE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - POLIZIA MUNICIPALE - CIRCOLAZIONE E TRAFFICO

Sede: via Bonanno, 51

Tel. 7408260/62 - Fax 7651955 - e. mail: primacommissione@comune.palermo.it

EMENDAMENTO

DATA: 12.07.2016	Proponenti: I Commissione consiliare
Punto n.: O.d.G.: () Ordinario (X) Suppletivo	OGGETTO: "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 6.04.1996"
	EMENDAMENTO: () Abrogativo - () Aggiuntivo (X) Modificativo - () Sostitutivo

Nella premessa della parte narrativa della proposta di delibera, primo capoverso, sostituire la parola "dai precedenti" con la parola "dal precedente";

Nella premessa della parte narrativa della proposta di delibera abrogare dalla parola "disciplinato Regolamento per la disciplina di noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente" approvato con Delibera di C.C. n. 236 del 29.07.2014 e";

Nella premessa della parte narrativa della proposta di delibera, secondo capoverso, sostituire le parole "summenzionati Regolamenti" con le parole "summenzionato Regolamento";

Nella parte narrativa della proposta di delibera, al capoverso "Ritenuto che", abrogare da "Regolamento per la disciplina di noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente" approvato con Delibera di C.C. n. 236 ed";

Nella parte narrativa della proposta di delibera, al capoverso "Ritenuto che", aggiungere dopo "Delibera di C.C. n.238" "del 29.07.2014".

Povera Favorevole

Il Presidente
 Juan Diego Catalano Ugdulena





COMUNE DI PALERMO

*Prot. 765
g. 24/1/16*

EMENDAMENTO N° 3

Data: _____	Proponente: <u>Giuseppe Cusumano</u>
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo	Oggetto: <u>AREC 793323/2016</u>
Iscrizione punto _____	
Articolo n° <u>8</u> Comma n° _____	Emendamento: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

cessare il punto 3

[Signature]
Firma

<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario	Parere Tecnico <i>[Signature]</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario	Parere Contabile <i>[Signature]</i>
--	---	---	---

*Parere Contabile
Non Necessario*



COMUNE DI PALERMO

EMENDAMENTO N° 4


*Freddo
in Hals
A. G. 17*


Data: _____	Proponente: <u>GIULIO CUSUMANO</u>
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: <u>AREG 793 323/2016</u>
Articolo n° <u>5</u> Comma n° _____	Emendamento: <input type="checkbox"/> Abrogativo <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Aggiungere dopo l'art. Giulio Cesare. "il personale
ha bo nozzimano"

Firma

<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 	Parere Contabile <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 
---	--

Prescritta
+ Anale
27/4/2018




COMUNE DI PALERMO


EMENDAMENTO N° 5

Data: _____	Proponente: <u>Giulio Lusanna</u>
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: <u>AREG 793323/2016</u>
Articolo n° <u>5</u> Comma n° _____	Emendamento: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Togliere dal 6° rigo "La giunta Comunale - - - - -
fino a interessi turistico culturali"

Firma

Parere Tecnico <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario 	Parere Contabile <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <u>Parere Contabile Dott. Velletri</u> 
--	---



COMUNE DI PALERMO

Procedo
+ Arch.
27/4/2018
[Signature]

EMENDAMENTO N° 6

Data: _____	Proponente: <u>GIULIO CUSUMANO</u>
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo Iscrizione punto _____	Oggetto: <u>AREE 793323/2018</u>
Articolo n° <u>39</u> Comma n° _____	Emendamento: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Abrogare intero Articolo

[Signature]
Firma

Parere Tecnico <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <i>[Signature]</i>	Parere Contabile <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <i>[Signature]</i>
---	--



COMUNE DI PALERMO

*Presentato
+ Aula
27/4/2017*

EMENDAMENTO N° 7

Data: _____	Proponente: <u>GIULIO LUSUNARO</u>
ODG <input type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Suppletivo	Oggetto: <u>AREG 793323/2016</u>
Iscrizione punto _____	
Articolo n° <u>16</u>	Emendamento: <input checked="" type="checkbox"/> Abrogativo <input type="checkbox"/> Aggiuntivo
Comma n° _____	<input type="checkbox"/> Modificativo <input type="checkbox"/> Sostitutivo

Testo Emendamento

Al comma 1 al testo originario cancellare "e o dipendenti"

Firma
[Signature]

<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario	Parere Tecnico <u>[Signature]</u>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario	Parere Contabile <u>[Signature]</u>
--	---	---	---

[Handwritten notes and signatures]



COMUNE DI PALERMO
I[^] COMMISSIONE CONSILIARE

UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
Protocollo Entrata
18 LUG 2016
N. 612/cats

AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI UFFICI E INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - PERSONALE - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - POLIZIA MUNICIPALE - CIRCOLAZIONE E TRAFFICO

Sede: via Bonanno, 51

Tel. 7408260/62 - Fax 7651955 - e.mail: primacommissione@comune.palermo.it

EMENDAMENTO

DATA: 12.07.2016	Proponenti: I Commissione consiliare
Punto n.: O.d.G.: <input type="checkbox"/> Ordinario <input checked="" type="checkbox"/> Suppletivo	OGGETTO: "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 6.04.1996"
	EMENDAMENTO: <input type="checkbox"/> Abrogativo - <input type="checkbox"/> Aggiuntivo <input checked="" type="checkbox"/> Modificativo - <input type="checkbox"/> Sostitutivo

All'art. 25 del Regolamento, alla lettera i) sostituire "lettera g)" con "**lettera f)**";

All'art. 26 del Regolamento, sostituire: " lettera f)" con "**lettera e)**", "lettera g)" con "**lettera f)**", "lettera h)" con "**lettera g)**", "lettera i)" con "**lettera h)**", "lettera j)" con "**lettera i)**";

All'art. 28 del Regolamento, al quarto capoverso, sostituire "lettera g)" con "**lettera f)**";

All'art. 30 del Regolamento, sostituire "art. 35" con "**art. 31**";

All'art. 31 del Regolamento, al secondo capoverso, aggiungere "**art. 25**";

All'art. 32 del Regolamento, alla lettera c), sostituire "lettera k)" con "**lettera i)**";

All'art. 32 del Regolamento, alla lettera f), sostituire "lettera b)" con "**punto 2**";

All'art. 33 del Regolamento, alla lettera f), sostituire "primo comma lettera b)" con "**punto 2**";

All'art. 37 del Regolamento, al secondo capoverso, sostituire "articolo 31" con "articolo 30";

Sostituire così l'art. 38:

“

Servizi Aggiuntivi

E' consentito effettuare servizi di trasporto in occasione di celebrazioni di ricorrenze private, quali matrimoni, prime comunioni, etc....In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o via email almeno cinque giorni prima, precisando giorno, orario, percorso (con luogo di inizio e fine del servizio) e generalità del committente. La mancata comunicazione con le modalità e nei termini di cui sopra comporterà la sospensione della licenza, ad opera del SUAP, per un periodo di trenta giorni”;

Sostituire così l'art. 39:

“

Norma Transitoria

Le licenze precedentemente rilasciate dal Settore Attività Produttive del Comune, in regola con il vigente regolamento sono a tutti gli effetti di legge valide e trasformate in licenza di servizio di piazza ai sensi dell'art.1 a cura del Settore Attività Produttive.


Il presente regolamento revoca il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n.238 del 29/07/2014”.

Il Presidente

Juan Diego Catalano Ugduena



Povero Ferraroli
27/7/17



COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.
(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO: "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART.7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 06.04.1996".

Proponente
I COMMISSIONE CONSILIARE

IL PRESIDENTE

DATA 6-11-2016

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 e art.4, comma 3 del Regolamento dei Controlli Interni – deliberazione di C.C. n°198/2013).

- VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE
Il Dirigente
G. Monteleone
g.monteleone@cc.cdi.comune.palermo.it

DATA 06/05/16

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

- VISTO: si esprime parere favorevole
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA 31/5/16

DATA

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

Assessore
Sviluppo Economico e Lavori
Dott.ssa Giovanna Marano

Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:

osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. _____ del _____

Parere di regolarità tecnica confermato SI : NO

Gs nota mail prot. n° _____ Gs nota mail prot. n° _____ del _____

Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 229 DEL 24/04/2017

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

in riferimento all'argomento in oggetto sotto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la **PROPOSTA DI INIZIATIVA DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE DI NUOVO "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 6.04.1996"**

nel testo che segue:

OGGETTO: "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 6.04.1996"

LA I^COMMISSIONE

PREMESSO

che l'attività di trasporto a mezzo motocarrozzetta era disciplinato dai precedenti "Regolamento per la disciplina di noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente" approvato con Delibera di C.C. n. 236 ^{del 29-VII-20} e "Regolamento per la disciplina di noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente rivisitazione" approvato con Delibera di C.C. n.238; ^{del 29-VII-2014}

che la scrivente Commissione Consiliare, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Ufficio del Suap e dal Comando di Polizia Municipale, che hanno evidenziato la sussistenza di numerose lacune dei summenzionati Regolamenti, ritiene opportuno proporre un nuovo "Regolamento sull'attività di trasporto a mezzo motocarrozzetta, di cui all'art. 7 L.R. 29 del 06.04.1996";

Considerato, altresì, che il Consiglio Comunale con Delibera n. 23 del 04.02.2016 ha approvato il nuovo "regolamento per la disciplina del servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione animale - genere equino" e che conseguentemente ha regolamentato con separata disciplina il trasporto a mezzo animale, si ritiene necessario equiparare l'attività a mezzo motocarrozzetta con autonoma regolamentazione in quanto parimenti servizio turistico.

ATTESO che:

la scrivente Commissione ritiene condivisibili le sopra esposte argomentazioni;



RITENUTO che:

in relazione della precedente disciplina di cui al "Regolamento per la disciplina di noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente" approvato con Delibera di C.C. n. 236 ed al "Regolamento per la disciplina di noleggio veicoli a trazione animale e motocarrozette con conducente rivisitazione" approvato con Delibera di C.C. n.238, è ragionevole apportare una abrogazione, affinché la disciplina delle motocarrozette di cui all'art. 7 Legge Regionale n.29 del 06.04.1996, venga regolamentata nuovamente

VISTO:


l'art. 60 comma 2 dello Statuto Comunale ai sensi del quale le Commissioni Consiliari permanenti esercitano funzioni propositive.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati, di abrogare le Delibere testè citate e sostituirle con il nuovo "Regolamento attività di trasporto a mezzo motocarrozetta, di cui all'art. 7 L.R. 29 del 06.04.1996"

**IL PRESIDENTE DELLA
I COMMISSIONE**

Juan Diego Catalano Ugulena



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Diego Catalano Ugulena', is written over the printed name and extends across the bottom of the page.



OGGETTO: Proposta di iniziativa della I^a Commissione consiliare di nuovo "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART.7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 06.04.1996".

Il Dirigente responsabile esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente
Arch. Giuseppe Monteleone
g.monteleone@edi.comune.palermo.it

Il Sindaco letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientri tra gli obiettivi programmati dall'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale

IL SINDACO

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n.30/2000, parere Non Dovo in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRIGENTE



COMUNE DI PALERMO
I COMMISSIONE CONSILIARE – VIA BONANNO 51

OGGETTO: Estratto del verbale della seduta del 12/07/2016

L'anno duemilasedici giorno 12 del mese di Luglio si è riunita la I Commissione consiliare, formalmente convocata presso la propria sede di via Bonanno 51

Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:

Juan Diego Catalano Ugdulena, Presidente
Luigi Sanlorenzo, vice Presidente
Salvatore Calò
Giulio Cusumano
Antonella Monastra
Paolo Porzio
Pia Tramontana



OMISSIS

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto:

Oggetto:

PROPOSTA DI INIZIATIVA DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE DI NUOVO "REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N.29 DEL 6.04.1996"

(AREG 793323/2016) – parere richiesto il 05.07.2016

con n. 2 emendamenti

La Commissione nella seduta odierna esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti come di seguito meglio precisato.

Si dichiarano favorevoli i Consiglieri Juan Diego Catalano Ugdulena, Salvatore Calò, Giulio Cusumano e Pia Tramontana.

Dichiarano di astenersi i Consiglieri Antonella Monastra, Luigi Sanlorenzo e Paolo Porzio.

La presente è copia conforme, per estratto del verbale originale di seduta.

Dalla residenza municipale.

Palermo 12 Luglio 2016

Il Segretario
Liliana Volo



IL PRESIDENTE
Juan Diego Catalano Ugdulena



COMUNEDI PALERMO

Ufficio di Staff al Consiglio Comunale
II° COMMISSIONE CONSILIARE

OGGETTO: estratto del verbale della 2° Commissione Consiliare.
Seduta n° 1080 del 23 Dicembre 2016

Il giorno ventitre del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 09,00 in prima convocazione, si è riunita presso la propria sede la 2^ Commissione Consiliare per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Consiglieri:

- | | | |
|--------------|------------|--------------|
| 1) CARACAUSI | Paolo | (Presidente) |
| 2) ANELLO | Alessandro | (Componente) |
| 3) DI PISA | Carlo | (Componente) |
| 3) FINAZZO | Salvatore | (Componente) |
| 4) VINCI | Rita | (Componente) |

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto: "PROPOSTA DI INIZIATIVA DELLA I^ COMMISSIONE CONSILIARE DI NUOVO REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTO CARROZZETTA, DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 06/04/1996" AREG/793323/2016.

La Commissione esprime il seguente parere: **Favorevole a maggioranza con l'astensione del Presidente e il voto favorevole dei Consiglieri Di Pisa, Finazzo, Vinci e Anello.**

Il presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.

La Segretaria supplente
Vincenza Amato

Il Presidente
Paolo Caracausi



MUNICIPIO DI PALERMO
Segreteria Generale

Oggetto: Estratto del verbale della III[^] Commissione Consiliare
Seduta del 15 novembre 2016

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di novembre, si è riunita la III[^] Commissione Consiliare, presso la propria sede di via G. Bonanno -51.

Sono presenti i Consiglieri:

- 1) Bonvissuto Serena
- 2) Figuccia Angelo
- 3) La Colla Luisa
- 4) Scarpinato F.sco Paolo
- 5) Spallitta Nadia



***** OMISSIS *****

In ordine all'argomento trattato riguardante la proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Proposta di iniziativa della I Commissione Consiliare di nuovo regolamento attività di trasporto a mezzo motocarrozetta, di cui all'art. 7 Legge regionale n. 29 del 06/04/1996" Arg n. 793323 del 08/06/2016.*

- La Commissione esprime il seguente parere: **ASTENUTI: Bonvissuto, Figuccia, La Colla, Scarpinato e Spallitta. Pertanto il parere è Contrario**
- **Palermo 15 novembre 2016**

La Segretaria supplente
(Ornella Coticchio)

La Presidente
(Luisa La Colla)





MUNICIPIO DI PALERMO



Segreteria Generale

V COMMISSIONE CONSILIARE -

Oggetto: Estratto del verbale della seduta del 18 luglio 2016

L'anno duemilasedici, giorno diciotto del mese di luglio, si è riunita la V^ Commissione Consiliare, formalmente convocata presso la propria sede, di via Marchese Ugo n. 60, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

<u>SIGG. RI CONSIGLIERI</u>	Pres.	Ass.
Torta Fausto	X	
Alotta Salvo	X	
Federico Giuseppe		X
Galvano Nicolo'	X	
Lombardo Maurizio		X
Maniaci Giuseppe	X	
Pullara Massimo	X	

*** OMISSIS ***

In ordine all'argomento trattato, avente per oggetto:

PROPOSTA DI INIZIATIVA DELLA 1° COMMISSIONE CONSILIARE DI NUOVO REGOLAMENTO ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTA, DI CUI ALL'ART.7 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 06/04/1996". AREG 793323 / 2016

È stato espresso il seguente parere: favorevole a maggioranza dei presenti, con l'astensione del Cons. Salvo Alotta.

la presente è copia conforme, per estratto, del verbale originale di seduta.

Dalla Residenza Municipale.

Palermo 18/07/2016

LA SEGRETARIA

Marilena Manduci



IL PRESIDENTE

Dott. Fausto Torta



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI TRASPORTO A MEZZO MOTOCARROZZETTE DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 06.04.1996

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione del servizio

Art. 1- Definizione del servizio

1. Il servizio per attività di trasporto a mezzo motocarrozzette è un servizio pubblico di piazza ed è rivolto ad un'utenza turistica e culturale.
2. Il servizio come sopra individuato è disciplinato dalla L. n. 21/1992, dalla L.R. n. 29/1996, dal Codice della Strada di cui al D. lgs n. 286/1992 e ss.mm.ii., nonché dal presente Regolamento.

Art. 2 Disciplina del servizio

Il servizio, precedentemente definito, è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme comunitarie, nazionali, regionali.

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3
Licenza per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio con veicoli a due ruote è subordinato alla titolarità di una licenza specifica rilasciata dal Comune a seguito di selezione pubblica a persona fisica e viene svolto, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada.
2. Ogni licenza è riferita all'utilizzo di un solo veicolo.
3. E' vietato il cumulo di più licenze su uno stesso soggetto, anche se rilasciate da altri Comuni.

Art. 4
Divieti ed obblighi

Il titolare della licenza ha l'obbligo durante il servizio di:

1. Detenere la licenza ed il certificato di iscrizione al ruolo di cui all'*art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29*;
2. Mantenere sempre un comportamento di alto decoro personale, del veicolo, al fine di trasmettere una sana immagine della città all'utenza turistica;
3. **E' fatto divieto di utilizzare casse acustiche in amplificato per la diffusione sonora.**

Art. 5
Ambito territoriale

Il servizio delle motocarrozze si svolge esclusivamente per finalità turistico-culturali e dovrà essere svolto nell'area comunale delimitata all'interno del seguente perimetro: Piazza Giulio Cesare, Via Lincoln, Foro Italico Umberto I°, Via Crispi, Via E. Amari, Piazza Sturzo, Via Domenico Scinà, Via Filippo Turati, Piazza Ruggero Settimo, Piazza Castelnuovo, Via Dante Alighieri, Via Brunetto Latini, Via Houel, Via Goethe, Piazza Indipendenza, Corso Tukory e Piazza Giulio Cesare .

La Giunta Comunale, nell'ambito, può determinare nel dettaglio tratti peculiari per le loro caratteristiche storiche ed architettoniche, intendendosi il servizio consentito esclusivamente per interessi turistico culturali.

CAPO III
LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

SEZIONE I
Acquisizione della licenza

Art. 6
Requisiti per il rilascio della licenza

La licenza comunale per l'esercizio del servizio può essere rilasciata a persone fisiche appartenenti all'Unione europea.

Il rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel ruolo dei conducenti, per la categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'*art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 29*;
- b. Proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada;
- c. Il non avere trasferito alcuna autorizzazione di noleggio con conducente, nei cinque anni precedenti;
- d. Il non essere titolari di licenza taxi;
- e. Il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- f. Avere stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi obbligatori, commisurati alle peculiarità del mezzo condotto e fissati dalla normativa vigente;
- g. Essere muniti di certificazione attestante l'idoneità alla mansione specifica rilasciato dall'ASP competente.

Art. 7
Requisiti delle motocarrozette

1. Le motocarrozette devono essere collaudate per il minimo di due posti e un massimo di quattro, compreso quello del conduttore, e devono essere bicolori;
2. Le motocarrozette devono essere collaudate dalla motorizzazione civile ogni anno secondo le vigenti regole del codice della strada;
3. Le motocarrozette adibite al servizio pubblico di piazza devono essere dotate di un adesivo posteriore recante lo stemma comunale ed il numero della licenza con i colori e le misure individuati dal vigente codice della strada e devono essere dotate, altresì, di un adesivo, ben visibile di dimensioni non inferiori al formato A4, sullo sportello anteriore

lato conducente indicante il codice progressivo relativamente alle licenze espresso da 001 al numero complessivo delle licenze. La fornitura del materiale di cui al presente comma è di competenza comunale.

4. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle motocarrozzette deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo codice della strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali disposizioni comunali in materia.

SEZIONE II MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE

Art. 8

Assegnazione e Determinazione delle licenze

1. Il numero complessivo delle licenze è fissato definitivamente in venticinque (25).
2. Le licenze per il servizio pubblico di piazza con motocarrozzette sono rilasciate dal Settore Attività Produttive previa procedura concorsuale ai soggetti di cui all'art. 3.
3. Le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale devono pervenire esclusivamente, a mezzo di raccomandata postale A.R. o nelle altre forme previste dal bando dello Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 9

Bando di concorso

1. Il bando di concorso per le assegnazioni delle licenze deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

- a. Il numero delle licenze da assegnare;
- b. I requisiti per la partecipazione al concorso;
- c. I documenti da produrre;
- d. L'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e. Le modalità di inoltro della domanda;
- f. Lo schema di domanda;
- g. L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione ed i relativi punteggi;
- h. L'elencazione dei titoli preferenziali.

2. Titoli di studio professionali e di servizio, oggetto di valutazione, sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilito nel bando.

In assenza di valida graduatoria, si dovesse verificare una vacanza nell'organico, la Giunta comunale fissa i termini entro cui indire un eventuale concorso per la relativa copertura.

Art. 10

Requisito anagrafico

Al bando pubblico di concorso può partecipare soltanto chi non abbia compiuto il sessantesimo (60) anno di età il giorno della pubblicazione del bando stesso.

Art. 11

Graduatoria per bando di concorso

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del dirigente addetto al ramo.
2. Alle assegnazioni delle licenze si procede, a partire dal concorrente piazzatosi al primo posto della graduatoria, con l'attribuzione di una sola licenza a ciascuno degli aspiranti.
3. La graduatoria resta in vigore per due anni dalla data di approvazione.

Art. 12

Rilascio delle autorizzazioni a seguito di bando di concorso

Il dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Le licenze vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.

Art. 13

Validità delle licenze

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato.
2. La licenza viene sottoposta a vidimazione **triennale**.
3. Il titolare della licenza deve inoltrare la richiesta di vidimazione almeno un mese prima della scadenza.
4. La vidimazione avviene in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio.
5. La mancata vidimazione equivale ad interruzione ingiustificata del servizio.

Art. 14

Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio di piazza delle motocarrozze può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, trovandosi il titolare in una delle seguenti condizioni:
 - a. Titolarità della licenza da almeno un anno;
 - b. Raggiungimento del sessantesimo anno di età;
 - c. Inabilità o inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da una copia autentica dell'atto notarile di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'*art.6*.

3. L'inabilità o l'inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza e trasmesso entro 30 giorni, dal rilascio all'Ufficio comunale competente.

4. Il trasferimento della titolarità della licenza viene richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del certificato della A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla *lett. c) del primo comma*.

Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento non può essere assegnata altra licenza.

Art. 15

Trasferibilità delle licenze in caso di morte

1. In caso di morte del titolare, le licenze possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi alla data del decesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'*art.6*, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di due anni dal decesso ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

2. Per il trasferimento della licenza ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla rinuncia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione entro due anni dalla data del decesso di una richiesta all'Amministrazione da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità della licenza al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto. Si applicano le disposizioni della L. 21/92 e ss.mm.ii.

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16

Collaborazione e sostituzione

1. I titolari di licenze possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari e o dipendenti in conformità a quanto previsto dall'*art.230 bis del Codice Civile*, sempre che detti familiari e o dipendenti risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'*art.6* del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intendono come familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. Per le sostituzioni si rimanda a quanto espressamente previsto dall'*art. 10* della L. n. 21/1992 nel testo emendata dalla L.R. n. 29/1996.

Art. 17

Caratteristiche dei veicoli

1. Le motocarrozette devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti regole del Codice della Strada, per un minimo di 2 (due) posti ed un massimo di 4 (quattro), compreso quello del conduttore.
2. Le motocarrozette devono essere bicolori, fatta salva la possibilità che con apposito provvedimento il Sindaco determini una particolare colorazione per i veicoli addetti al servizio.
3. I mezzi adibiti al servizio di motocarrozette con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Servizio di piazza" e devono essere dotate di un adesivo posteriore recante la dicitura "Servizio pubblico di piazza turistico", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione con i colori e le misure individuati dal vigente Codice della Strada.
4. L'apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie sulle motocarrozette deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché in ossequio con le pertinenti disposizioni comunali in materia.

Art. 18

Revisione dei veicoli

1. La revisione delle motocarrozette, abbinate alle relative autorizzazioni, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada, ad esclusivo carico del titolare delle autorizzazioni.
2. La revisione avviene ogni anno.

Art. 19

Sostituzione del veicolo

1. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire la motocarrozzeria in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, richiedendo al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta, da presentare all'ufficio della Motorizzazione Civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.
3. Il nulla osta precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non faccia seguire, entro due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all'Ufficio della Motorizzazione Civile.
4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il SUAP effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi al veicolo previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dal presente Regolamento.

Art. 20

Tariffe

1. La Giunta Comunale determina per i percorsi prestabiliti tariffe base che si andranno ad individuare sulla base delle procedure di calcolo previste dal decreto del Ministero dei Trasporti del 20/04/1993.
2. E' fatto obbligo al conducente di esporre le tabelle con tariffe applicate per percorsi prestabiliti nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
3. E' fatto obbligo al conducente esporre il numero telefonico o indirizzo e-mail dell'Amministrazione Comunale, per eventuali reclami che gli utenti volessero effettuare.

Art. 21

Inizio e sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni.
2. Qualora il titolare della licenza sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere, ulteriori proroghe fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.
3. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.
4. La mancata comunicazione di cui al comma precedente è da intendersi come un'interruzione ingiustificata di servizio.

Art. 22
Stazionamento

1. La Giunta stabilisce le aree di sosta con proprio provvedimento. La Giunta potrà modificare le aree di stazionamento in presenza di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o su richiesta motivata della categoria.
2. Le aree di sosta sul territorio cittadino sono delimitate/individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, in conformità al vigente Codice della Strada.
3. In ogni area di stazionamento le motocarrozette seguiranno il turno prendendo posizione secondo l'ordine di arrivo e avanzando man mano che le motocarrozette che precedono lascino il posto.

Art. 23
Acquisizione della corsa

1. Nelle apposite aree di cui al precedente art. 22, la corsa viene acquisita mediante richiesta da parte del cliente secondo l'ordine di stazionamento di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. E' escluso l'inizio del percorso al di fuori dell'itinerario previsto.

Art. 24
Trasporto disabili

1. Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto di eventuali supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuato gratuitamente.

CAPO V
OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI E PER GLI UTENTI

Art. 25
Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a. Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- b. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente;
- c. Comunicare entro 30 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo;

- d. Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria, incidente o qualsiasi altra ragione;
- f. Consegnare al competente Ufficio comunale entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
- h. Indossare una divisa le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- i. Essere in regola con il certificato assicurativo di cui all'*art.6 lett. g)*.
- j. Stazionare ai fine della sosta per lo svolgimento del servizio unicamente nell'aree previste dall'*art.22*.

Art. 26

Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b. Portare animali propri in vettura;
- c. Interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d. Richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui alle tariffe fisse stabilite dall'apposito organo competente;
- e. *[Faint illegible text]*
- f. Rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- g. Fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h. Effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.
- i. Espletare il servizio quando non sono rispettate le disposizioni dell'*art.21*;
- j. Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo consentito.

Art. 27

Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a. Fumare;
- b. Insudiciare o deteriorare il veicolo;
- c. Gettare oggetti dal veicolo;
- d. Portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
- e. Portare merci o altro materiale al seguito diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

CAPO VI **VIGILANZA E SANZIONI**

Art 28

Addetti alla vigilanza

Alla Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti ad altri corpi di polizia ai sensi dell'*art.13 della Legge 24 novembre 1981 n.689*.

Per ogni violazione accertata l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività Produttive, corredato di tutti i documenti e degli atti necessari alla valutazione. L'ufficio competente verificherà l'avvenuta vidimazione delle licenze, in assenza della quale adoterà i provvedimenti previsti dalla *lett. g) dell'art.33*.

Art. 29

Sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'*art.7 bis del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000*, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art. 30

Sanzioni amministrative accessorie

Per le infrazioni indicate agli *articoli 32, 33, 34 e 35* il Settore Attività Produttive dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti: Diffida - Sospensione della licenza - Decadenza della licenza - Revoca della licenza - Sospensione e cancellazione dal ruolo dei conducenti

Art. 31

Diffida

Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.

Il provvedimento di diffida viene emesso nei casi di violazione delle norme indicate all'*art.26*.

Art. 32

Sospensione

Il provvedimento di sospensione della licenza, per un periodo di giorni trenta è disposto per le seguenti violazioni:

- a. Nel caso in cui ci si avvalga per la sostituzione alla guida di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali;
- b. Nei casi previsti dall'*art.727 del c.p.*;
- c. Nel caso in cui si svolga il servizio non in regola con il certificato assicurativo come statuito dall'*art.26 lett. k)*;
- d. Nel caso in cui il titolare della licenza sia stato oggetto di due diffide **nell'arco di un anno solare**.
- e. Nel caso in cui il titolare incorra in tre violazioni al Codice della Strada nell'anno.
- f. Nel caso di mancata vidimazione della licenza come statuito dalla *lettera b) art.13*.

Art. 33

Decadenza

1. Il provvedimento di decadenza della licenza è disposto:

- a. Nel caso di perdita del requisito previsto dall'*art.6 comma 1 lett. a)*;
- b. Nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'*art.21*;
- c. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'*art.32*;
- d. Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'*art.6* senza che si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine di 12 mesi (in tale periodo l'attività non può essere esercitata);
- e. Per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- f. Per violazione di quanto disposto dall'*art.13 primo comma lett. b)*.

Art. 34

Revoca

1. Il provvedimento di revoca della licenza è disposto:

- a. Nel caso in cui il titolare violi quanto disposto dal *comma 3 dell'art.3*;
- b. Nel caso in cui si utilizzi uno dei veicoli o delle licenze per compiere o favorire attività illegali;
- c. Nei casi di interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'*art.727 del c.p.*;
- d. Nei casi previsti dall'*art.226* del regolamento di esecuzione del Codice della strada;
- e. Nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso dell'anno.

Art. 35

Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza presenta istanza al competente ufficio comunale.

Art. 36
Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 37
Comunicazioni e Notifiche

Il Settore Attività produttive trasmette copia dei provvedimenti di revoca e decadenza alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'*art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n.29*

Il medesimo settore trasmette all'ufficio competente copia di tutti i provvedimenti di cui all'*art.31* per la notifica.

Art. 38
Norma Transitoria

Le licenze precedentemente rilasciate dal Settore Attività Produttive del Comune, in regola con il vigente regolamento sono a tutti gli effetti di legge valide e trasformate in licenza di servizio di piazza ai sensi dell'*art.1* a cura del Settore Attività Produttive.

Il presente regolamento revoca il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale *n.238 del 29/07/2014*, nelle parti relative al servizio di noleggio con conducente di motocarrozze, null'altro modificando nelle rimanenti parti.

Art. 39


E' consentito effettuare servizi di trasporto in occasione di celebrazioni di ricorrenze private, quali matrimoni, prime comunioni, etc...In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o via email almeno cinque giorni prima, precisando giorno, orario, percorso (con luogo di inizio e fine del servizio) e generalità del committente. La mancata comunicazione con le modalità e nei termini di cui sopra comporterà la sospensione della licenza, ad opera del SUAP, per un periodo di trenta giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


S. ORLANDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO


C. DI PISA

IL SEGRETARIO GENERALE


S. DI PERI

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data... 04/05/2017 per la pubblicazione a tutto il ^{Trentesimo} quindicesimo giorno successivo.

IL MESSOCOMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il quindicesimo giorno successivo.

^{Trentesimo}
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- in quanto dichiarato di immediatamente eseguibile in sede di approvazione da parte dell'Organo Collegiale deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li.....